

TRIBUNALE DI FOGGIA

Prima Sezione Civile

Concetta Potito - presidente-

Paolo Rizzi - giudice, relatore -

Alessio Marfè - giudice -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ...del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017,
avente ad oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità vertente

TRA

I.N. ((...)), elett.te domiciliato in ...alla via Andrea Costa n. 57 presso lo studio dell'avv. Michele Caruso che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

ricorrente

E

M.G. ((...)), elett.te domiciliata in ...alla via ...presso lo studio dell'avv. ...che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

resistente

NONCHÉ

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.

interventore ex lege

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2017, I.N. ha evocato in giudizio M.G. per sentire accertare e dichiarare di essere il padre biologico, ex art. 269 c.c., di G.G., nata il (...), con tutte le conseguenti statuizioni accessorie.

La G. ha chiesto il rigetto della domanda e, comunque, sollecitato l'affidamento esclusivo della minore.

Sulla domanda diretta alla dichiarazione di paternità.

In via preliminare si rileva che il presente giudizio non è stato sottoposto al preventivo vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 274 c.c., posto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 2006 ne ha dichiarato l'illegittimità.

Ciò posto, la domanda è fondata e deve essere accolta.

Il consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio, ha concluso che l'indagine genetica effettuata sui campioni di materiale biologico dell'attore e della bambina ha evidenziato la corrispondenza tra l'allele obbligatorio maschile, presente nel profilo genetico di N.I. e quello presente nel profilo genetico della piccola M., di tutti i 15 sistemi genetici considerati per la comparazione.

Dunque, gli esiti dell'esame non lasciano margini di incertezza.

Come è noto, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, in base all'art. 269, comma 2, c.c., la relativa prova può essere fornita "con ogni mezzo", quindi ad es. anche mediante presunzioni (Cass. 1984/n. 3660) ovvero mediante argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., desumibili ad es. il comportamento processuale che rifiuti in modo ingiustificato di sottoporsi all'esame ematologico (Cass. 201/n. 6025; Cass., 2008/n. 27237).

Ritiene in ogni caso la Suprema Corte come l'ammissione degli accertamenti immunoematologici non sia subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status" (così, Cass. 2017/n. 783; Cass. 2016/n. 3479).

Quanto, in particolare, alle indagini ematologiche, è stato sostenuto in giurisprudenza che "l'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica, anche quelle solitamente espresse in termini di leggi scientifiche, e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cd. 'errore statistico'), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cd. 'errore sistematico'), spettando al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate,

di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini" (così Cass., n. 6025/2015; cfr. anche Cass., n. 14462/2008).

Nel caso in esame il c.t.u. ricavato un rapporto di verosimiglianza (o indice combinato di paternità) è risultato pari a 66711,1, con una conseguente probabilità di paternità pari a 0,999985, valore superiore a 0,9972, comunemente ritenuto soglia oltre la quale la paternità si considera "praticamente provata".

Dunque, atteso l'esito dell'esame dei campioni biologici di G.G. e I.N., quest'ultimo va dichiarato padre biologico della prima.

D'altro canto, la convenuta, preso atto delle conclusioni a cui sono pervenuti gli accertamenti condotti dal consulente nominato dall'ufficio, non si è opposta all'accoglimento della domanda.

Quanto al cognome, va rammentato che nel caso di filiazione naturale, non essendoci una famiglia legittima da tutelare, il cognome del figlio è una componente dell'inviolabile diritto di ciascun uomo ad avere una propria sfera personale e che, dunque, il giudice deve prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, ma deve avere riguardo all'identità personale posseduta dal minore nell'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, sicché oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà essere disposta allorché precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi".

Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità (cfr. Cass. 2011/n. 2644; Cass. 2009/n. 12983; Cass. 2006/n. 12641).

Nel caso di specie, deve considerarsi che la bambina già da otto anni è identificata nel suo ambiente di riferimento attraverso il cognome materno, pure nell'ambito scolastico che frequenta. Da ciò, a parere del Tribunale, è discesa una forte capacità di tale cognome di identificare la minore e, dunque, la sua modifica, sia pure per associarsi il cognome paterno, potrebbe incidere negativamente sulla identità personale della figlia delle parti che, in conclusione, continuerà a portare il solo cognome G..

Sulla domanda di mantenimento.

L'accoglimento della domanda principale di dichiarazione giudiziale di paternità determina, invero, il riconoscimento dell'obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento del figlio.

Va premesso che, pur presupponendo l'obbligo al mantenimento l'accertamento dello stato di figlio, ritiene tuttavia il Collegio che - per esigenze di economia processuale (art. 111 Cost.) - il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternità e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato o la condanna potrà essere eseguita solo all'esito del passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio.

Ciò considerato, è noto che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i diritti e doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento ex artt. 148, 316 bis e 337 ter c.c..

La relativa obbligazione si collega, come è noto, allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio.

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che gli effetti della dichiarazione si producano, retroattivamente, fin dal momento della nascita, riconoscendosi natura dichiarativa alla sentenza, sul rilievo che lo status di figlio è conseguenza dell'accertamento del rapporto biologico della procreazione e questo - e non l'accertamento giudiziale - è la fattispecie costitutiva dello status (cfr., tra le altre, Cass. 2010/n. 22506; Cass. 2007/n. 26575; Cass. n. 2006/n. 15756).

In definitiva, come sostenuto anche in dottrina, il rapporto di filiazione scaturisce dal fatto stesso della procreazione, sicché la dichiarazione giudiziale di paternità rappresenta solo un accertamento dello status di figlio, attributivo della titolarità formale di un preesistente rapporto di filiazione.

Ciò posto, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo della minore, articolata dalla madre.

Vi sono ragioni, infatti, che allo stato suggeriscono di derogare all'esigenza di garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con L. 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.Lgs. n. 154 del 2013, in considerazione dell'interesse della minore (cfr. Cass. 2014/n. 19386).

Infatti, non è in contestazione il fatto che l'uomo e la bambina da lunghissimo tempo non hanno rapporti di alcun genere, distonia che potrebbe pregiudicare - nella presente fase - le determinazioni da assumere nell'interesse della minore che, prima di subire l'influenza delle scelte del padre nella sua vita, deve trovare una relazione di conoscenza.

G. può essere collocata presso l'abitazione della madre, nella quale già vive pacificamente sin dalla nascita.

L'esigenza di gradualità, derivante dal fatto, incontrovertito, che il padre, come si è visto, non ha di fatto mai avuto rapporti con G., impone la formulazione di un calendario di incontri che tenga in

primario conto il bisogno della ragazza di acquistare intimità con il genitore, e devono all'inizio avvenire senza pernottamenti.

Le concrete modalità di svolgimento degli incontri saranno determinati nella parte dispositiva della presente sentenza.

Quanto al contributo paterno al mantenimento della figlia, considerato che in base all'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori è tenuto al mantenimento dei figli "in misura proporzionale al proprio reddito"; considerato pertanto che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento del loro figlio in ottemperanza al dettato degli artt. 147 e 148 c.c., convivendo il figlio stabilmente con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter e 337 septies c.c., va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico di mantenimento in favore del figlio.

L'attore non ha depositato alcuna certificazione aggiornata attestante la sua situazione patrimoniale nonostante l'ordine impartito con l'ordinanza del 28 ottobre 2019, comportamento processuale che va valutato ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c., quale argomento di prova.

Occorre, in ogni caso, tenere conto del fatto che dalla certificazione del centro per l'impiego di Vico del Gargano è emerso che l'uomo, di fatto, ha lavorato con continuità, come dallo stesso ammesso nel corso del giudizio, allorché ha riferito di svolgere lavori saltuari.

Ciò detto, il Tribunale stima congrua la somma mensile di Euro 200,00 quale contributo paterno al mantenimento del figlio, da corrispondersi alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Detta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, come per legge.

Il padre sarà inoltre chiamato a corrispondere in favore della figlia, nella misura del 50 %, le spese straordinarie per lo stesso occorrenti, spese compiutamente individuate dal protocollo adottato da questo Tribunale in data 18.03.2016.

L'esito complessivo della lite (accertamento della paternità e affidamento esclusivo della figlia alla madre) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

- Dichiara I.N., nata in M. il (...), padre biologico di G.G., nata a S. G. R. il (...);
- Affida G.G. esclusivamente alla madre M.G., disponendo che sia prevalentemente collocata presso l'abitazione materna;
- dispone che il diritto di visita del padre con la figlia avvenga nei seguenti termini, in caso di contrasto tra le parti: per un anno a far data dalla presente sentenza gli incontri avverranno sotto la supervisione dei Servizi Sociali del comune di San Marco in Lamis, secondo le modalità e le scadenze da essi stabiliti;

- trascorso l'anno e previo nulla osta dei Servizi Sociali del Comune di San Marco in Lamis, che potranno avvalersi della collaborazione del Consultorio competente, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 21:00; a fine settimana alterni, il primo e quarto, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica; nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo padre potrà tenerla con sé per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
- incarica i Servizi Sociali del Comune di San Marco in Lamis di monitorare l'andamento degli incontri, avvalendosi della collaborazione del locale Consultorio, e, in prossimità della maturazione dell'anno dalla presente sentenza, esprimersi sulla possibilità per il N. di pernottare con la figlia; in difetto, ripeterà la propria valutazione con cadenza trimestrale sino a che, conseguita una valutazione positiva, prenderà vigore il calendario di visite destinato ad operare dopo l'anno;
- pone a carico di I.N. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo a M.G. la somma di Euro 200,00 entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa stipulato il 18 marzo 2016 tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- compensa integralmente le spese di lite.
- Ordina che la presente sentenza sia annotata sull'atto di nascita di G.G., a cura del competente Ufficiale di Stato Civile.

Conclusioni

Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 16 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.